

GATTI. Lo dico a tutti. Osservo poi che se si vuol richiamare il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, occorre richiamarlo puramente e semplicemente e non con una formula diversa da quella generale, perchè altrimenti si possono generare degli equivoci, in quanto che è norma generale che si ricorre al Consiglio di Stato per violazione di legge, per incompetenza e per eccesso di potere. Richiamo la Camera su questo punto perchè non vorrei che vi fossero equivoci. Votando l'emendamento Sandrini, dunque, si diminuirebbero le garanzie esistenti, mentre come è stata a noi proposta, la legge lascia intatte in tutta la loro portata quelle ordinarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Bastianini, il quale propone che all'articolo 1° alle parole « costituiti od operanti nel Regno » si aggiungano le parole « e nelle colonie ».

Quanto all'emendamento Sandrini non ho nulla da aggiungere a ciò che ha detto l'onorevole Gatti. Il sistema di legge attuale è più liberale di quello che egli propone. L'onorevole Maffei vorrebbe andar oltre; vorrebbe che con una disposizione apposita si dicesse: questo provvedimento non è suscettibile di alcuna impugnativa, nè davanti all'autorità giudiziaria, nè davanti all'autorità amministrativa. Ma poichè egli non propone nessun emendamento specifico, prego la Camera di votare il disegno di legge così come è proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sandrini. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che la proposta dell'onorevole Bastianini accettata dal Governo. E la Commissione?

BODRERO, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Bastianini che dopo le parole « costituiti od operanti nel Regno » siano aggiunte le parole « e nelle colonie ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 che rimane così definitivamente formulato:

Art. 1.

Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono

obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno, e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.

Coloro i quali approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Sansone ha proposto un articolo 1-bis così concepito:

Art. 1-bis.

« È istituito presso ciascuna prefettura del Regno il registro delle associazioni.

« Le associazioni enti o istituti costituiti o operanti nel Regno, che sono tenuti alla comunicazione di cui all'articolo precedente possono chiedere di essere iscritti in detto registro e fare trascrivere in esso o alligare ad esso i propri atti costitutivi e deliberativi, gli elenchi dei soci e le successive variazioni, l'annotazione delle cariche e dei principali provvedimenti interni e di bilancio, limitatamente alla circoscrizione amministrativa locale.

« Le associazioni enti ed istituti iscritti nel registro trasmettono le loro comunicazioni alla prefettura ogni trimestre, a cominciare dall'aprile. In mancanza, esse sono cancellate con decreto del prefetto.

« Le associazioni enti o istituti iscritti nel registro delle associazioni sono esenti dallo obbligo delle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza ».